



Sicilia

L.R. 21-9-1990 n. 36

Norme modificative ed integrative della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e della legge regionale 23 gennaio 1957, n. 2, della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 52 e della legge regionale 5 marzo 1979, n. 18, in materia di disciplina del collocamento e di organizzazione del mercato del lavoro. Norme integrative dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente attività di utilità collettiva in favore dei giovani.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 29 settembre 1990, n. 45.

(giurisprudenza)

### Art. 23

*Procedure per la erogazione dei contributi per la formazione professionale.*

1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione entro il mese di ottobre di ogni anno, approva il piano regionale per la formazione professionale secondo le modalità e le procedure previste dalla *legge regionale 6 marzo 1976, n. 24*, e successive modifiche ed integrazioni. Entro novanta giorni dall'adozione del decreto approvativo del piano l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione provvede al versamento delle somme impegnate con il medesimo decreto, in favore degli enti cui è affidata la gestione delle attività formative. All'impegno ed al versamento delle rimanenti somme, necessarie a coprire l'intero fabbisogno delle spese per il personale, fino alla conclusione dell'attività inclusa nel piano, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione provvederà entro il mese di aprile. A tal fine gli enti gestori inoltreranno i prospetti dei costi globali da sostenere, per il completamento delle attività formative, all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, il quale, effettuato l'esame dei prospetti medesimi, corrisponderà altresì le somme occorrenti alla copertura delle spese di gestione, fino alla concorrenza del 90 per cento delle stesse <sup>(15)</sup>.

2. Le somme saranno versate su due appositi conti correnti destinati, rispettivamente, al pagamento delle competenze da corrispondere al personale impegnato nell'attività formativa, compresi gli oneri riflessi, ed alle spese di gestione. Gli interessi attivi maturati sui predetti conti correnti, il cui tasso di interesse non può essere inferiore a quello praticato dagli istituti di credito che gestiscono il servizio di cassa della Regione ai sensi della *legge regionale 6 maggio 1976, n. 45*, e successive modifiche ed integrazioni, sono versati in entrata nel bilancio della Regione, al netto delle spese per la tenuta dei conti medesimi, il cui ammontare non può comunque essere superiore a quello determinato a

norma dell'articolo 2, n. 2, della predetta *legge regionale 6 maggio 1976, n. 45*, e successive modifiche ed integrazioni. I pagamenti relativi alle spese del personale sono disposti mensilmente dagli enti previa apposizione, sui prospetti contenenti l'indicazione delle somme da erogare, del visto da parte degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, i quali verificheranno preventivamente l'avvenuto pagamento delle somme dovute al personale ed il versamento dei relativi oneri riflessi riguardanti il mese precedente <sup>(16)</sup>.

3. L'erogazione dei contributi è subordinata alla sottoscrizione da parte degli enti di cui alla *legge regionale n. 24 del 1976* di apposito disciplinare secondo lo schema-tipo predisposto dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, sentita la Commissione di cui all'articolo 15 della medesima *legge regionale n. 24 del 1976*, con il quale sono individuati gli obblighi e gli adempimenti gravanti sui predetti enti.

4. L'eventuale erogazione del restante dieci per cento delle spese di gestione <sup>(17)</sup> è effettuata a seguito della verifica da parte dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, dei risultati dell'attività svolta.

5. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, anche a mezzo dei propri uffici periferici, effettua controlli e verifiche, anche a campione, sulle attività amministrativo-contabili e didattiche svolte dagli enti di cui alla *legge regionale n. 24 del 1976*.

---

(15) Comma sostituito dall'*art. 17, comma 1, L.R. 15 maggio 1991, n. 21*, come modificato dall'*art. 8, L.R. 9 agosto 2002, n. 9*.

(16) Comma così sostituito dall'*art. 17, comma 1, L.R. 15 maggio 1991, n. 27*.

(17) L'*art. 17, comma 2, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27*, ha aggiunto le seguenti parole: "delle spese di gestione".

---